SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 novembre 2012, n. **240**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА,
И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

ACUERDO MARCO
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA

RÁMCOVÁ DOHODA
MEZI EVROPSKOU UNIÍ A
JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ
A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RAMMEAFTALE
MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG
DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

RAHMENABKOMMEN
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND
IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
UND DER REPUBLIK KOREA ANDERERSEITS

RAAMLEPING
ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA
SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING TEISELT POOLT KOREA VABARIIGI VAHEL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

FRAMEWORK AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND
ITS MEMBER STATES, ON THE ONE PART,
AND THE REPUBLIC OF KOREA, ON THE OTHER PART

ACCORD-CADRE
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET
SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D'AUTRE PART

ACCORDO QUADRO
TRA L'UNIONE EUROPEA E
I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA

PAMATNOLĪGUMS
STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN
TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,
UN KOREJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES

**EUROPOS SĄJUNGOS BEI
JOS VALSTYBIŲ NARIŲ
IR KORĖJOS RESPUBLIKOS
PAGRINDŲ SUSITARIMAS**

**KERETMEGÁLLAPODÁS
EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS
TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRŐL
A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT**

**FTEHIM QAFAS
BEJN L-UNJONI EWROPEA U
L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MINN NAĦA WAĦDA,
U R-REPUBBLIKA TAL-KOREA, MIN-NAĦA L-OĦRA**

**KADEROVEREENKOMST
TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN
HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK KOREA, ANDERZIJDS**

**UMOWA RAMOWA
MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ
I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY**

**ACORDO-QUADRO
ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E
OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA DA COREIA, POR OUTRO**

**ACORD-CADRU
ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI
STATELE SALE MEMBRE, PE DE O PARTE,
ŞI REPUBLICA COREEA, PE DE ALTĂ PARTE**

**RÁMCOVÁ DOHODA
MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A
JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE
A KÓREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ**

**OKVIRNI SPORAZUM
MED EVROPSKO UNIJO IN
NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI
TER REPUBLIKO KOREJO NA DRUGI STRANI**

**PUITESOPIMUS
EUROOPAN UNIONIN JA
SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ KOREAN TASAVALLAN VÄLILLÄ**

**RAMAVTAL
MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH
DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH REPUBLIKEN KOREA, Å ANDRA SIDAN**

□□□□□ □□□□ □ □ □□□ □□ □□□□

UE/KR/X 1a

Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'Unione europea, in seguito denominata «Unione»,

e

il Regno del Belgio,

la Repubblica di Bulgaria,

la Repubblica Ceca,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica di Estonia,

l'Irlanda,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

la Repubblica italiana,

la Repubblica di Cipro,

la Repubblica di Lettonia,

la Repubblica di Lituania,

il Granducato di Lussemburgo,

la Repubblica di Ungheria,

Malta,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica D'Austria,

la Repubblica di Polonia,

la Repubblica portoghese,

la Romania,

la Repubblica di Slovenia,

la Repubblica slovacca,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri»,

da una parte, e

la Repubblica di Corea,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «Parti»,

Considerando i tradizionali vincoli di amicizia e i legami storici, politici ed economici che le uniscono;

Rammentando l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001;

Tenendo conto del rapido processo mediante il quale l'Unione europea sta acquisendo la propria identità nella politica estera e nei settori della sicurezza e della giustizia;

Consapevoli del ruolo e delle responsabilità sempre maggiori che la Repubblica di Corea assume in seno alla comunità internazionale;

Sottolineando l'ampia natura delle loro relazioni e l'importanza di un impegno costante per preservarne la coerenza generale;

Confermando il desiderio di mantenere e sviluppare il loro regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni;

Esprimendo la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato, in particolare nei settori politico, economico, sociale e culturale;

Determinate, a questo riguardo, a consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e su basi di parità, rispetto della sovranità, non discriminazione e mutui vantaggi;

Riaffermando il loro fermo impegno al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;

Riaffermando la loro determinazione a lottare contro i crimini gravi di rilevanza internazionale e la convinzione che si debba assicurare l'effettivo perseguimento dei crimini più gravi di rilevanza internazionale adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale;

Considerando che il terrorismo è una minaccia per la sicurezza mondiale, auspicando d'intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;

Concordando nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l'impegno della comunità internazionale nella lotta contro tale proliferazione, tradottosi nell'adozione delle pertinenti convenzioni e risoluzioni internazionali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare il dialogo e la cooperazione in questo settore;

Riconoscendo la necessità di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza;

Rammentando a tale riguardo che le disposizioni dell'accordo rientranti nell'ambito di applicazione della parte III, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, fino al momento in cui l'Unione europea notifichi alla Repubblica di Corea che l'uno o l'altro di tali Stati è vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al pertinente protocollo allegato ai suddetti trattati;

Riconoscendo il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

Esprimendo l'impegno a garantire un livello elevato di tutela ambientale e la determinazione a cooperare nella lotta contro il cambiamento climatico;

Rammentando il loro sostegno a un'equa globalizzazione e agli obiettivi di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti;

Riconoscendo che gli scambi e i flussi d'investimenti fra le Parti hanno prosperato sulla base di un sistema commerciale disciplinato da regole mondiali sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

Desiderose di assicurare le condizioni necessarie e di dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l'altro istituendo una zona di libero scambio;

Concordi sull'esigenza di profondere sforzi collettivi in risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento climatico, l'insicurezza in materia di energia e risorse, la povertà e la crisi finanziaria;

Determinate a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito in armi leggere e di piccolo calibro, l'adozione di provvedimenti contro i crimini più gravi di rilevanza per la comunità internazionale, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, il commercio e gli investimenti, il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei consumatori, la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la cultura, l'informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media, l'istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità informatica, l'attività di contrasto, il turismo, la società civile, la pubblica amministrazione e le statistiche;

Consapevoli dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e delle entità direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

Riconoscendo l'opportunità che ciascuna delle Parti promuova il ruolo e il profilo dell'altra nella propria regione e di promuovere i contatti personali fra le Parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I
FONDAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Fondamento della cooperazione

1. Le Parti confermano il loro impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, che riflettono il principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interna e internazionale di entrambe le Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Le Parti confermano la loro fedeltà alla Carta delle Nazioni Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi.

3. Le Parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e la crescita economica, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolar modo il cambiamento climatico.

4. Le Parti riaffermano la propria adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione, in particolare tenendo conto dei loro obblighi internazionali.

5. Le Parti sottolineano il comune attaccamento al carattere globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento della coerenza generale a tale riguardo.

6. Le Parti convengono di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato e di sviluppare i settori di cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e mondiale.

7. L'attuazione del presente accordo tra Parti animate da rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Art. 2.
Obiettivi della cooperazione

1. Per rafforzare la loro cooperazione, le Parti s'impegnano a intensificare il dialogo politico e a migliorare ulteriormente le loro relazioni economiche, mirando in particolare a:

a) convenire una visione futura per il rafforzamento del partenariato e sviluppare progetti comuni volti ad attuare tale visione;

b) condurre un regolare dialogo politico;

c) promuovere gli sforzi collettivi in tutti i consessi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti per dare risposta alle questioni di portata mondiale;

d) promuovere la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, compresa la cooperazione scientifica e tecnologica, allo scopo di diversificare gli scambi a reciproco vantaggio;

e) incentivare la cooperazione tra imprese agevolando gli investimenti da entrambi i lati e promuovendo una migliore comprensione reciproca;

f) rafforzare la partecipazione rispettiva di ciascuna Parte ai programmi di cooperazione aperti all'altra;

g) promuovere il ruolo e il profilo dell'altra Parte nella propria regione attraverso vari mezzi, compresi gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e l'istruzione;

h) promuovere i contatti personali e la comprensione.

2. Sulla base del loro partenariato consolidato e dei loro valori comuni, le Parti convengono di sviluppare la cooperazione e il dialogo su tutte le questioni d'interesse comune, mirando in particolare a:

a) rafforzare il dialogo politico e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere e di piccolo calibro, i crimini più gravi di rilevanza per la comunità internazionale e la lotta contro il terrorismo;

b) rafforzare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e assicurare le condizioni per un incremento sostenibile degli scambi e investimenti tra le Parti a reciproco vantaggio;

c) rafforzare la cooperazione nel settore economico, in particolare per quanto riguarda il dialogo sulla politica economica, la cooperazione tra imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi e la politica dei consumatori;

d) rafforzare la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca e gli aiuti allo sviluppo;

e) rafforzare la cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisivi e media e dell'istruzione;

f) rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità informatica e l'attività di contrasto;

g) rafforzare la cooperazione in altri settori d'interesse comune, in particolare il turismo, la società civile, la pubblica amministrazione e le statistiche.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

Art. 3.

Dialogo politico

1. L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate tra la Repubblica di Corea e l'Unione europea.

2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

a) sottolineare l'impegno delle Parti a favore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b) promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;

c) intensificare le consultazioni politiche su questioni di sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il trasferimento internazionale di armi convenzionali;

d) riflettere sulle principali questioni internazionali d'interesse comune intensificando lo scambio d'informazioni pertinenti tra le Parti e nei consessi internazionali;

e) intensificare le consultazioni su questioni di particolare interesse per i paesi delle regioni dell'Asia-Pacifico ed europea, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in entrambe le regioni.

3. Il dialogo tra le Parti avviene tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle seguenti forme:

a) incontri di vertice a livello di capi di Stato e di governo ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario;

b) consultazioni annuali a livello ministeriale in sedi da concordarsi tra le Parti;

c) incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali a livello di alti funzionari;

d) dialoghi settoriali su questioni d'interesse comune;

e) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.

Art. 4.

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le Parti considerano la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di attori statali e non statali, una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori tramite la piena attuazione dei rispettivi obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e non proliferazione e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

3. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b) l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati, inclusi controlli sugli utilizzatori finali e adeguate sanzioni civili e penali in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4. Le Parti convengono che il dialogo politico accompagni e consolidi i suddetti elementi.

Art. 5.

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, tra cui il programma d'azione dell'ONU volto a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati d'identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (ITI), nonché gli obblighi che derivano loro dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Le Parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento, la complementarità e la sinergia delle loro azioni di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

Art. 6.

Crimini più gravi di rilevanza per la comunità internazionale

1. Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi di rilevanza per l'intera comunità internazionale non devono rimanere impuniti e che deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando provvedimenti a livello nazionale e, se opportuno, rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le Parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e relativi strumenti.

2. Le Parti convengono che sarebbe proficuo un dialogo tra di esse a tale riguardo.

Art. 7.

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti umani e rifugiati, nonché alle rispettive legislazioni e normative e tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo.

2. In particolare, le Parti agiscono in tal senso:

a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che derivano loro da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;

b) mediante scambi d'informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e nazionale;

c) mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

d) mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, compresa la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;

e) attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

TITOLO III

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI

Art. 8.

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le Parti s'impegnano a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'OMC, il vertice Asia-Europa (ASEM) e il forum regionale dell'ASEAN.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 9.

Commercio e investimenti

1. Le Parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio. Le Parti avviano un dialogo e rafforzano la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare flussi commerciali e di investimenti sostenibili, prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti e far progredire il sistema commerciale multilaterale.

2. A tal fine, le Parti attuano la cooperazione nel settore commerciale e degli investimenti tramite l'accordo che istituisce una zona di libero scambio. Detto accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'art. 43 che mette in atto le disposizioni commerciali del presente accordo.

3. Le Parti si tengono reciprocamente informate e scambiano opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sulle politiche e problematiche correlate.

Art. 10.

Dialogo sulla politica economica

1. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo fra le rispettive autorità e di promuovere lo scambio d'informazioni e la condivisione di esperienze in materia di politiche e tendenze macroeconomiche.

2. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

Art. 11.

Cooperazione tra imprese

1. Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti opportuni, in particolare allo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), tra l'altro mediante:

a) scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di un contesto favorevole al miglioramento della competitività delle PMI e sulle procedure per la loro creazione;

b) la promozione di contatti tra operatori economici, l'incentivazione di coinvestimenti e la costituzione di joint ventures e di reti d'informazione, in particolare attraverso i programmi esistenti;

c) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati, la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione;

d) l'agevolazione delle attività avviate dalle PMI di entrambe le Parti;

e) la promozione della responsabilità e rendicontazione sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili.

2. Le Parti agevolano le pertinenti attività di cooperazione avviate dal settore privato di entrambe.

Art. 12.

Fiscalità

Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare nel settore della fiscalità i principi della trasparenza, dello scambio d'informazioni e della leale concorrenza fiscale. A tal fine, secondo le rispettive competenze, le Parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppano misure finalizzate a un'efficace attuazione dei suddetti principi.

Art. 13.

Dogane

Le Parti cooperano nel settore doganale su base bilaterale e multilaterale. A tal fine, condividono in particolare le esperienze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un'azione comune nei pertinenti ambiti internazionali.

Art. 14.

Politica della concorrenza

1. Le Parti promuovono la concorrenza leale nelle attività economiche applicando integralmente la propria normativa in materia di concorrenza.

2. Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, le Parti s'impegnano a cooperare per:

a) riconoscere l'importanza del diritto della concorrenza e delle autorità preposte alla concorrenza e puntare ad applicare in modo proattivo la legge al fine di creare un clima di concorrenza leale;

b) condividere informazioni e migliorare la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza.

Art. 15.

Società dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro:

a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, nonché l'indipendenza e l'efficienza dell'autorità di regolamentazione;

b) sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca, anche in un contesto regionale;

c) sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalità informatica e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

3. È incoraggiata la cooperazione tra imprese.

Art. 16.

Scienza e tecnologia

Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo pacifico, conformemente all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea.

Art. 17.

Energia

1. Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

a) diversificare gli approvvigionamenti energetici per rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro, i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica;

b) sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili;

c) pervenire ad un utilizzo razionale dell'energia con contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale dell'energia;

d) incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia;

e) migliorare lo sviluppo delle capacità e agevolare gli investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e compatibilità di mercato;

f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia;

g) scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali esistenti, le seguenti attività di cooperazione:

a) cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche;

b) scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia;

c) realizzazione di studi e ricerche comuni;

d) aumento del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia.

Art. 18.

Trasporti

1. Le Parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporti.

2. La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:

a) gli scambi d'informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese la loro logistica e l'interconnessione e interoperabilità delle reti di trasporto multimodali nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;

b) un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, compresi l'accordo su taluni aspetti dei servizi aerei e l'esame delle possibilità di maggiore sviluppo delle relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, ambiente, gestione del traffico aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, nell'intento di promuovere la convergenza normativa e di rimuovere gli ostacoli alle attività economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilità di una più ampia cooperazione nel settore dell'aviazione civile;

c) la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;

d) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;

e) l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili ad entrambe le Parti, compresa la cooperazione nei consessi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle normative internazionali.

3. Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile, le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 19.

Politica dei trasporti marittimi

1. Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente al disposto del presente articolo.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se contenute in precedenti accordi bilaterali;

b) si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o società e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;

c) concedono alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'infrastrutture per il carico e lo scarico;

d) autorizzano la presenza commerciale di società di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per l'insediamento e le attività di tali società, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie società oppure alle consociate e alle filiali di società di paesi terzi, nel caso che a queste ultime siano concesse condizioni migliori.

3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali altri modi di trasporto.

4. Il disposto del presente articolo si applica alle società dell'Unione europea e della Corea e alle società di navigazione aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.

5. Le attività delle società di navigazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da accordi specifici.

6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.

Art. 20.

Politica dei consumatori

Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la cooperazione in questo settore può mirare a:

a) accrescere la compatibilità tra le normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;

b) promuovere lo scambio d'informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, inclusi le leggi a protezione dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l'applicazione delle leggi, l'educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c) favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 21.

Salute

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite:

a) lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e le contromisure;

b) lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani sanitari pubblici;

c) lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell'obesità e il controllo delle malattie;

d) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci;

e) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.;

f) la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e innovativi;

g) lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di politica dei servizi sanitari in rete.

3. Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.

Art. 22.

Occupazione e affari sociali

1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazioni e di esperienze sui temi

dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale, l'integrazione sociale, i sistemi di previdenza sociale, l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parità di genere e il lavoro dignitoso.

2. Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà.

3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite in particolare dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Art. 23.

Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne:

a) il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;

b) la consapevolezza ambientale;

c) l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;

d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;

e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;

f) il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;

g) la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;

h) la gestione dei suoli e dei terreni;

i) lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche.

3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.

Art. 24.

Cambiamento climatico

1. Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessità di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione ha come scopo:

a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una rapida transizione verso società a bassa emissione di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di mitigazione e adattamento;

b) la promozione dell'impiego efficiente delle risorse, anche attraverso il diffuso utilizzo delle migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti e norme per la mitigazione e l'adattamento;

c) lo scambio di conoscenze specialistiche e informazioni sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione;

d) il miglioramento degli strumenti di finanziamento dei settori pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all'azione volta a combattere il cambiamento climatico;

e) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica;

f) se del caso, lo scambio di esperienze e di conoscenze specialistiche in materia di controllo e analisi degli effetti dei gas a effetto serra e di sviluppo di programmi di mitigazione e adattamento;

g) se del caso, il sostegno alle azioni di mitigazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso i meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto.

2. A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.

Art. 25.

Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi:

a) la politica agricola e forestale e le prospettive dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale;

b) la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;

c) la produzione biologica;

d) la ricerca nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

e) la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;

f) l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola;

g) i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali;

h) le attività di promozione dei prodotti agroalimentari;

i) la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.

Art. 26.

Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione può comprendere:

a) gli scambi d'informazioni;

b) il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e

c) la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Art. 27.

Aiuti allo sviluppo

1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilità di una cooperazione più sostanziale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali programmi.

2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Art. 28.

Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media

1. Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2. Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni in questo settore.

3. Le Parti convengono di cooperare strettamente in seno ai consessi internazionali competenti, quali l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

4. Le Parti valutano le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media.

Art. 29.

Istruzione

1. Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione allo sviluppo di risorse umane in grado di partecipare all'economia mondiale basata sulla conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.

2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, con particolare riguardo all'istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione può attuarsi sotto forma di:

a) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Repubblica di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, programmi di studio comuni e la mobilità degli studenti;

b) dialogo, studi e scambi d'informazioni e di conoscenze tecniche nel settore della politica dell'istruzione;

c) promozione di scambi di studenti, di personale accademico e amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e di animatori giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus;

d) la cooperazione nei settori dell'istruzione d'interesse comune.

TITOLO VII

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Art. 30.

Stato di diritto

Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

Art. 31.

Cooperazione giuridica

1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato relative alla cooperazione giuridica e alle controversie a livello internazionale e alla protezione dei minori.

2. Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano.

3. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, il che comprende eventualmente l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'art. 6 del presente accordo, e l'applicazione di tali strumenti.

Art. 32.

Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità alle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).

2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche.

Art. 33.

Migrazione

1. Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del traffico e della tratta di esseri umani nonché d'includere le questioni connesse alla migrazione nelle strategie nazionali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti.

2. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono di riammettere i propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le Parti convengono d'identificare i loro presunti cittadini.

3. Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri cittadini. Tale accordo comprenderà anche le condizioni applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

Art. 34.

Lotta contro le droghe illecite

1. Nel rispetto delle rispettive leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla società nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano l'adozione di un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di detti obiettivi tramite la regolamentazione dei mercati legali e un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche nei settori della salute, dell'istruzione, dell'attività di contrasto e della giustizia.

2. Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi e basano le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Art. 35.

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Art. 36.

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessità di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti delittuosi.

2. Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).

Art. 37.

Lotta contro la criminalità informatica

1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica ed elettronica e la diffusione di contenuti terroristici su Internet mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e nei limiti della propria competenza.

2. Le Parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.

Art. 38.

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le Parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce della criminalità transnazionale per entrambe le Parti. La cooperazione tra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza concordato tra le Parti.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Art. 39.

Turismo

Le Parti s'impegnano a instaurare una cooperazione nel settore del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. In particolare, questa cooperazione può attuarsi sotto forma di:

a) scambio d'informazioni su questioni d'interesse comune concernenti il turismo;

b) organizzazione di eventi turistici;

c) scambi turistici;

d) cooperazione per la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale;

e) cooperazione nella gestione del turismo.

Art. 40.

Società civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo di una società civile organizzata nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo effettivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta.

Art. 41.

Pubblica amministrazione

Le Parti convengono di cooperare, mediante lo scambio di esperienze e migliori pratiche e sulla base di iniziative già in atto, in relazione alla modernizzazione della pubblica amministrazione sotto i seguenti aspetti:

a) miglioramento dell'efficienza organizzativa;

b) maggiore efficienza delle istituzioni nella prestazione di servizi;

c) gestione trasparente delle risorse pubbliche e rendicontazione;

d) miglioramento del quadro giuridico e istituzionale;

e) progettazione e attuazione delle politiche.

Art. 42.

Statistiche

1. Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Ci si attende che sistemi statistici sostenibili, efficienti e professionalmente indipendenti forniscano ai cittadini, alle imprese e ai decisori delle Parti informazioni pertinenti che permettano loro di prendere decisioni informate. Le Parti si scambiano, tra l'altro, informazioni ed esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita.

Tale cooperazione ha come scopo:

a) la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle Parti;

b) il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello internazionale;

c) il miglioramento delle capacità professionali degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard statistici pertinenti;

d) la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche.

2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

TITOLO IX

QUADRO ISTITUZIONALE

Art. 43.

Altri accordi

1. L'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001 è abrogato.

2. Il presente accordo aggiorna e sostituisce il suddetto accordo. I riferimenti a tale accordo in tutti gli altri accordi tra le Parti s'intendono fatti al presente accordo.

3. Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

4. Sono parimenti considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune gli accordi in vigore concernenti settori specifici di cooperazione rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Art. 44.

Comitato misto

1. Nell'ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra.

2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e conseguirne gli obiettivi generali e a mantenere la coerenza generale delle relazioni e assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra le Parti.

3. Il comitato misto ha i seguenti compiti:

a) assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;

b) seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le Parti;

c) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi rientranti nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da essi presentate;

d) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

e) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

f) individuare metodi adeguati per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto del presente accordo;

g) comporre per consenso, a norma dell'art. 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo;

h) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti a norma dell'art. 45, paragrafo 3.

4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul. A richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Art. 45.

Modalità di attuazione

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per adempiere agli obblighi che derivano loro dal presente accordo e ne assicurano la conformità con gli obiettivi stabiliti da quest'ultimo.

2. L'attuazione è fondata sul consenso e il dialogo. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può sottoporre la questione al comitato misto.

3. Se una Parte ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, può adottare le misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di procedere in tal senso, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Le Parti procedono a consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe vi acconsentono, tali consultazioni possono essere facilitate da un mediatore nominato dal comitato misto.

4. In casi particolarmente urgenti, la misura è notificata immediatamente all'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo non superiore a venti (20) giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione della misura. In tal caso, l'altra Parte può chiedere un arbitrato a norma dell'art. 46 affinché venga esaminato qualsiasi aspetto della misura o il suo fondamento.

Art. 46.

Procedura di arbitrato

1. Il collegio arbitrale è composto di tre (3) arbitri. Ciascuna Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina un terzo arbitro entro quattordici (14) giorni, secondo il caso, con decorrenza dalla richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti. La nomina dell'arbitro scelto da una delle Parti è notificata immediatamente all'altra Parte per iscritto e tramite i canali diplomatici. La decisione arbitrale è presa a maggioranza. Gli arbitri si adoperano per giungere ad una decisione nei tempi più brevi possibili e, in ogni caso, entro tre (3) mesi dalla loro nomina. Il comitato misto concorda le procedure dettagliate per un rapido svolgimento dell'arbitrato.

2. Ciascuna Parte della controversia deve adottare le misure necessarie per dare attuazione alla decisione arbitrale. Se richiesto, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalità di attuazione della loro decisione al fine di ristabilire l'equilibrio di diritti e obblighi nell'ambito del presente accordo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.

Definizione

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 48.

Sicurezza nazionale e divulgazione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata nel senso che obbliga una delle Parti a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

Art. 49.

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell'entrata in vigore il presente accordo si applica a titolo provvisorio. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle due Parti può comunicare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Art. 50.

Notifiche

Le notifiche a norma dell'art. 49 sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Repubblica di Corea.

Art. 51.

Dichiarazioni e allegati

Le dichiarazioni e gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 52.

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e alle condizioni ivi specificate, da una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 53.

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на десети май две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el diez de mayo de dos mil diez.

V Bruselu dne desátého května dva tisíce deset

Udfærdiget i Bruxelles den tiende maj to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Mai zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta maikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαΐου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the tenth day of May in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le dix mai deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì dieci maggio duemiladieci.

Briselē, divtūkstoš desmitā gada desmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų gegužės dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év május tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' Mejju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de tiende mei tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em dez de Maio de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la zece mai două mii zece.

V Bruseli dňa desiateho mája dvetisícdesať.

V Bruslju, dne desetega maja leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tionde maj tjugohundratio.

2010□ 5□ 10□ □□□□□ □□□□□.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

UE/KR/X 3

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
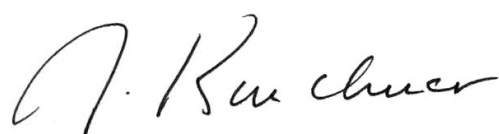
Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

UE/KR/X 5

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta
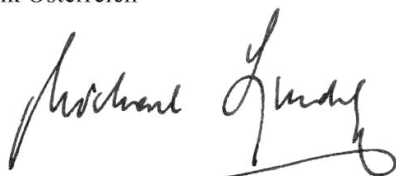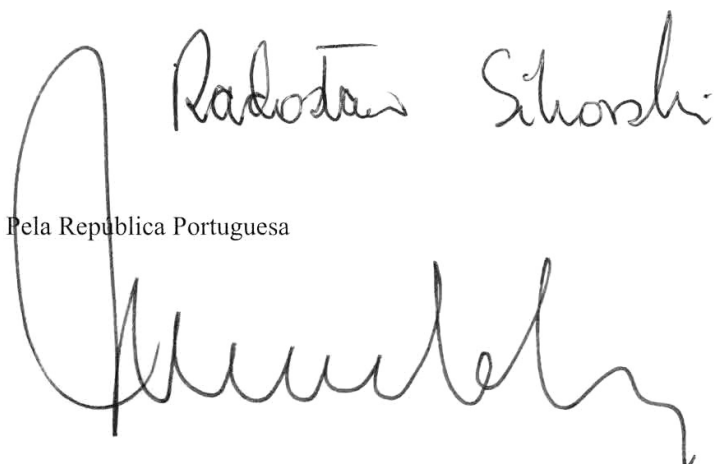
Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
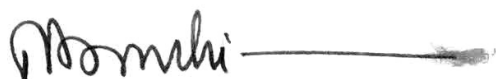
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
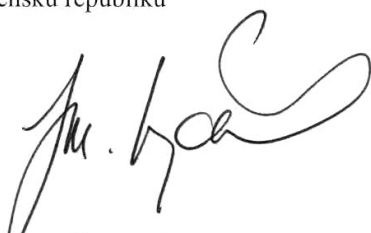
Pentru România
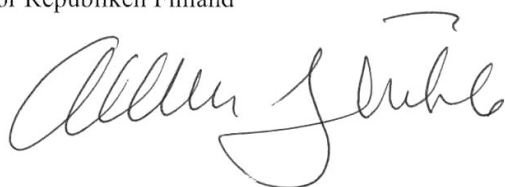
UE/KR/X 9

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

UE/KR/X 11

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

대한민국을 위하여

UE/KR/X 13

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE
DEGLI ARTICOLI 45 E 46

Le Parti sono Stati democratici. Esse desiderano lavorare insieme per promuovere nel mondo i valori che condividono. Il loro accordo è un segnale della comune determinazione a promuovere la democrazia, i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo in tutto il mondo. L'attuazione del presente accordo tra Parti che condividono gli stessi valori si fonda pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 45, paragrafo 3, si intendono misure proporzionate al mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Le misure possono essere adottate in riferimento al presente accordo oppure a un accordo specifico rientrante nel quadro istituzionale comune. Nella scelta delle misure, si accorda la priorità a quelle che meno inficiano il funzionamento degli accordi, prendendo in considerazione l'eventuale utilizzo delle vie di ricorso interne, ove disponibili.

Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 45, paragrafo 4, si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste o in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza particolarmente grave e sostanziale di un elemento essenziale dell'accordo. Le Parti valutano un'eventuale violazione sostanziale dell'articolo 4, paragrafo 2, prendendo in considerazione l'eventuale posizione ufficiale dei competenti organismi internazionali.

UE/KR/DC/it 1

Per quanto attiene all'articolo 46, se sono state adottate misure in relazione a uno specifico accordo rientrante nel quadro istituzionale comune, per l'attuazione della decisione del collegio arbitrale nei casi in cui gli arbitri decidano che la misura in questione non fosse giustificata o proporzionata, si applicano le pertinenti procedure di composizione delle controversie definite nell'accordo specifico.

DICHIARAZIONE UNILATERALE
DELL'UNIONE EUROPEA
SULL'ARTICOLO 12

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Corea prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale:

L'Unione europea dichiara che gli Stati membri s'impegnano a norma dell'articolo 12 soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon governo in materia fiscale a livello dell'Unione europea.

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì',
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den
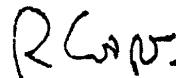
26 -05- 2010

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

R. COOPER
Directeur Général

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Francesca Quadri

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 5076).

Presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA) il 21 marzo 2012.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 aprile 2012 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 9, 23 maggio e 6 giugno 2012.

Esaminato in Aula il 5 settembre e approvato il 6 settembre 2012.

Senato della Repubblica: (atto n. 3453).

Assegnato alla 3^ Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^ 13^ e 14^.

Esaminato dalla 3^ Commissione, in sede referente, il 26 settembre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 15 novembre 2012.

13G00010

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Bareggio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bareggio (Milano);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bareggio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppa Massa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bareggio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 novembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bareggio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppa Massa.

Roma, 18 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Modugno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Modugno (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da venti consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Modugno (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 novembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfonso Magnatta.

Roma, 18 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 14 dicembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 96697 del 7 dicembre 2012, che ha disposto per il 14 dicembre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 96697 del 7 dicembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2012;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari all'1,456%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,549.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,963% e al 2,449%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

13A00298

DECRETO 20 dicembre 2012.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2011 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 115,75;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2011 pari a 2,7%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 115,75 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 118,88.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

p. L'Ispettore Generale Capo della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
GATTO

13A00123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del Direttore provinciale del lavoro di Varese n. 12 adottato il 9 dicembre 2010, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di settembre 2012 rispetto al medesimo indice nazionale ISTAT del mese di settembre 2010 risulta pari al 6,2%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese, già in vigore dal 1° gennaio 2011, vengono incrementate per il biennio 2013-2014 della percentuale del 6,2%, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2013, risultando così determinate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 18,05.

Art. 2.

Tariffe al quintale

1. Coke, torba, alla rinfusa: euro 0,67.

2. Argilla e terra alla rinfusa: euro 0,67.

3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime,ecc. da vagone a veicolo e viceversa: euro 0,48.

3/1. Da veicolo a magazzino euro: 0,57.

4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa: euro 0,48.

5. Burro e altri generi in mastelli: euro 0,48.

5/1. Da veicolo a magazzino fino a 30 mt.: euro 0,48.

5/2. In pacchetti o scatoloni fino a 50 kg.: euro 0,53.

6. Medicinali: euro 0,73.

7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa: euro 0,73.

8. Tondelli, ferramenta e rottami: euro 0,59.

9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle: euro 0,63.

9/1. Idem fino a 50 kg.: euro 0,70.

9/2. Idem, in fusti: euro 0,70.

10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql. a chiamata: euro 0,70.

11. Stoffe in genere: euro 0,86.

12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa: euro 0,70.

13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa:

carne bovina: euro 1,04;

carne suina: euro 1,27.

14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo euro 2,60.

15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi: euro 18,89.

15/1. A vagone oltre i 35 metri cubi: euro 23,79.

16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi: euro 18,89.

16/1. A vagone oltre i 35 metri cubi: euro 23,79.

17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi: euro 18,89;

a vagone oltre i 35 metri cubi: euro 23,79.

Suinetti giovani, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi: euro 18,89;

a vagone oltre i 35 metri cubi: euro 23,79.

19. Solo conta a foraggiamento: a vagone euro 5,97.

Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso: euro 101,47.

Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni:

1. Stivaggio o disistivaggio: euro 0,24.

2. Accatastamento da mt. 2.50 a mt. 5: euro 0,24.

3. Per percorsi oltre i mt. 30 e per ogni mt. 30 in più o frazione: euro 0,24.

4. Per ogni piano: euro 0,24.

Art. 3.

Prestazioni portabagagli

Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt. 2 lineari e peso inferiore a kg. 30: euro 2,11.

Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è determinato tra le parti.

La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dall'autovettura pubblica o privata.

Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in più indipendentemente dal numero dei colli: euro 4,94.

Art. 4.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo

1. Per prestazioni effettuate in giorno festivo: 45%.

2. Per prestazioni effettuate in giorno di sabato: 30%.

3. Per lavoro notturno dalle 22 alle 6: 30%.

4. In casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere: 30%.

Art. 5.

Rimborsi

Rimborso pasto: euro 10,03.

Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia: euro 17,09.

Art. 6.

Pagamento

Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura.

Art. 7.

Entrata in vigore e pubblicazione

Le nuove tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e ne sarà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Varese, 10 dicembre 2012

Il direttore territoriale: MONDELLI

13A00136

DECRETO 18 dicembre 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Pescara.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro, oggi Direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto n. 34 del 21 dicembre 2010;

Vista le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle OO.SS. di categoria e dalle Centrali cooperative;

Tenuto conto delle osservazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e del movimento cooperativistico intervenuti alla riunione dell'11 dicembre 2012, nonché degli indici ISTAT del costo della vita;

Ravvisata per l'effetto la necessità di aggiornare la tariffa minima ad economia da applicare nella provincia di Pescara a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la Provincia di Pescara, è così aggiornata:

per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature):

a) anno 2013 €. 16,30/h + I.V.A.;

b) anno 2014 €. 16,80/h + I.V.A.;

per lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

a) anno 2013 €. 16,70/h + I.V.A.;

b) anno 2014 €. 17,20/h + I.V.A.;

per lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energie, ricerca e produzione idrocarburi, nonché costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:

a) anno 2013 €. 17,50 + I.V.A.;

b) anno 2014 €. 17,80 + I.V.A.

Art. 2.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

Art. 3.

La tariffa è maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno dalle 22.00 alle 06.00;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno festivo;

30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Art. 4.

La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere, è maggiorata del 50%.

Art. 5.

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014) ed è considerata inderogabile.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pescara, 18 dicembre 2012

Il direttore territoriale: PARISI

13A00137

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 dicembre 2012.

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazione alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 3, lettera *a)*, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che la patente di guida della categoria AM abilita alla guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, nonché il comma 4, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire, tra l'altro, la patente speciale, della categoria AM;

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea;

Visto, altresì, l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, e che i requisiti per il conseguimento della patente di categoria AM sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, recante: «Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalità», ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore», entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire la patente di guida di categoria AM;

Considerato che l'art. 116, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come applicabile dal 19 gennaio 2013, sopprime le disposizioni relative al certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, di cui all'art. 115, commi da 1-*bis* ad 1-*quinquies*, ed 11-*bis*;

Considerato, pertanto, che dalla predetta data non saranno più applicabili le disposizioni di cui ai predetti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 marzo 2011;

Ritenuto, infine, necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria AM, dei procedimenti amministrativi avviati, con riferimento ad un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, ai sensi dei predetti commi dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e dei predetti decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:

a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;

e) norme sulla precedenza;

f) norme di comportamento;

g) segnali luminosi, segnali orizzontali;

h) fermata, sosta e definizioni stradali;

i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;

l) elementi del ciclomotore e loro uso;

m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;

n) valore e necessità della regola;

o) rispetto della vita e comportamento solidale;

p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;

q) rispetto dell'ambiente;

r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato 1.

2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venticinque minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.

Art. 2.

Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria AM

1. Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, in particolare si applicano:

a) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente. Si applica la deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, quale prevista dall'art. 2, comma 1-*quater*, della legge n. 10 del 2011;

b) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomotori a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente.

Art. 3.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 2 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

2. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 3, e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari utili per l'esame informatizzato, di cui all'art. 1, comma 2, la prova di verifica delle cognizioni si svolge sulla base di questionari estratti da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di dieci domande, per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere: tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

2. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013 per il rilascio di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. Conseguentemente, alla data del 19 gennaio 2013 alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, previste dall'art. 2, comma 1-*quater*, del decreto legge decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, si applica la disciplina di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale, ferma restando la possibilità di sostenere al massimo due volte la predetta prova entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli attestati di frequenza già rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, scadono di validità.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013. Dalla stessa data sono abrogati il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, recante: «Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalità», ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore».

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 134

Allegato 1

POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA
NELLA CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE
(Art. 1, co. 1, lett. r))

- Circolazione su strada con binari tranviari a raso;
- variazione delle condizioni ambientali:
  - Improvviso temporale su strada extraurbana (la condizione su strada extraurbana può essere molto diversa da una strada urbana in relazione alla possibilità di fermarsi e trovare ricovero)
  - Presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva
- variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali;
- anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore;
- frenata su pavimentazione a bassa aderenza;
- frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza
- circolazione su strada dissestata;
- circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.

Allegato 2

PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA AM SVOLTA CON CICLOMOTORI A DUE RUOTE
(Art. 3, comma 1)

PRIMA FASE (in aree appositamente attrezzate)

1 SLALOM

1.1. Preparazione della prova

Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m l'uno dall'altro.

1.2 Svolgimento della prova

Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.

1.3 Penalizzazioni

a) Abbattere uno o più coni;
b) Saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
c) Allontanarsi eccessivamente dai coni;
d) Mettere un piede a terra;
e) Impiegare un tempo eccessivo;
f) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

2 OTTO

2.1 Preparazione della prova

Disporre due coni alla distanza di 8 m.
Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.

2.2 Svolgimento della prova

Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.

2.3 Penalizzazioni

a) Abbattere uno o più coni;
b) Disegnare un otto irregolare;

c) Mettere un piede a terra;
d) Impiegare un tempo eccessivo;
e)Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

3 PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO

3.1 Preparazione della prova

Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.

3.2 Svolgimento della prova

Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.

3.3 Penalizzazioni

a) Abbattere uno o più coni;
b) Mettere un piede a terra.

4 FRENATURA

4.1 Preparazione della prova

Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni.

Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.

4.2 Svolgimento della prova

Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

4.3 Penalizzazioni

a) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
b) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
c) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

SECONDA FASE

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

Allegato 3

**PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA AM
SVOLTA CON CICLOMOTORI A TRE RUOTE, CON QUADRICICLI LEGGERI
DOTATI DI RETROMARCIA**
(Art. 3, comma 2)

1. PREPARAZIONE DEL VEICOLO:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori;
c) uso della cintura di sicurezza.

2. MANOVRE DI BASE:
a) accensione del motore;
b) innesto della marcia (se presente);
c) partenza;
d) accelerazione/decelerazione del veicolo.

3. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA
Lunghezza area di manovra: 18 mt (13 + 5);
Larghezza area manovra: 11 mt;
Preparazione della prova come da fig. 1.

Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.

Fig. 1

4. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO

Lunghezza area di manovra: 18/19 metri
Larghezza area di manovra: 12 metri
Preparazione della prova come da fig. 2

<u>Svolgimento della prova</u>

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore.

Fig. 2

5. FRENATA DI PRECISIONE

Lunghezza area di manovra: circa 20 metri
Larghezza area di manovra: 3 metri
Preparazione della prova come da fig. 3

Svolgimento della prova
Il candidato parte all'altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.

Penalizzazione :
Arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.

Fig. 3

SECONDA FASE

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

13A00141

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 3 gennaio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina il 1° ottobre 2009. (Ordinanza n. 35).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3961 del 2 settembre 2011;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota n. 3178 del 3 ottobre, del 12 novembre 2012 e del 4 dicembre 2012 della regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza degli eventi richiamati in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Siciliana, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, fino al 28 febbraio 2013, del personale già operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Egli può avvalersi, al-

tresì, delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con particolare riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana:

— decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 11, 12, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 70, 86, 87, 88, 93, 98, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128 e 132, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e il D. Presidente della regione Siciliana 23 gennaio 2012, n. 12;

— legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 19.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A00147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 10 gennaio 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Delibera n. 13/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*" come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VSITA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 22 dicembre 1999, ed, in particolare, l'art. 5;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "*Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 1995;

VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2003;

VISTA la legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004, recante "*Nuovo statuto della Regione Lazio*" - come modificata dalla legge statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante "*Modifiche all'art. 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo*

statuto della Regione Lazio)" - pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio dell'11 novembre 2004;

VISTA la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante "*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale*";

VISTA la legge regionale statutaria della Lombardia n. 1 del 30 agosto 2008, recante lo statuto d'autonomia della Lombardia, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia n. 35, 1° Supplemento ordinario del 31 agosto 2008;

VISTA la legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012, recante "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione*", pubblicata nel Supplemento Ordinario del *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2012;

VISTO lo statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale del Molise nelle sedute del 22 febbraio 2011 e del 20 dicembre 2012 e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Molise, edizione straordinaria, n. 33 del 28 dicembre 2012;

VISTO il comunicato del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2012 nel quale si riporta la decisione di svolgere le elezioni regionali del Molise e della Lombardia contestualmente alle elezioni politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 5317 del 24 dicembre 2012 con la quale si chiede ai Prefetti interessati di indire le elezioni regionali nei giorni di domenica 24 e di lunedì 25 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00420 del 22 dicembre 2012, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 76 del 28 dicembre seguente, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 27 settembre 2012 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 6002 del 27 novembre 2012, è stato rinnovato il precedente decreto n. T00411 del 1° dicembre 2012, con l'indizione dei comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nei giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 47449/2012 del 27 dicembre 2012 con il quale, a seguito della nota n. 15286/12 del 5 novembre 2012 del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia relativa alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della regione Lombardia n. 299 del 31 ottobre 2012, recante "*Presa d'atto delle dimissioni personali e contestuali rassegnate da 74 Consiglieri regionali della Lombardia*", sono stati convocati per domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale della Lombardia;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Campobasso prot. n. 56527 del 27 dicembre 2012, con il quale, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise n. 224/2012 - confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5504/2012 - di annullamento delle operazioni elettorali svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione diretta del presidente della Giunta della Regione Molise, sono stati convocati per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale del Molise;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna

elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente provvvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 2
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali di cui al precedente art. 1, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

d) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla consistenza parlamentare dei soggetti di cui all'art. 2, lett. a), e per il restante cinquanta per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti, con criterio paritario, nei confronti:

a) dei soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione;

b) dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o coalizioni di liste, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base quindicinale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 3
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 4
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*: www.agcom.it;*

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER**,** reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 5
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 6
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati.

4. I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 7
(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8
(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 9
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 8, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca per tutta la sua durata la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 10
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e al competente Comitato regionale per le comunicazioni , che ne informa l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni su base regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 11
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, informandone l'Autorità nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.

Art. 12
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che

trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 13
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 14
(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 15
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,

attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 17
(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione

dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle contenute nel presente provvedimento.

Art. 18
(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 19
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali

dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 20
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 21
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 22
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 24
(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a

diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito *web* della stessa Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 10 gennaio 2013

Il Presidente
CARDANI

Il commissario relatore
POSTERARO

Il segretario generale, ad interim
ARIA

13A00322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente l'aggiornamento dello Scambio di Note dell'11 gennaio del 1960 per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali, con protocollo attuativo dell'art. 5, fatto a Roma il 17 maggio 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato.

In conformità all'articolo 11, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 11 ottobre 2012.

13A00297

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 646 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Assunto VERONESE, nato il 13 agosto 1952 a Montesarchio (BN), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 12 febbraio 1971 - 28 febbraio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 647 in data 19 luglio 2012 al Generale di Corpo d'Armata Corrado BORRUSO, nato il 20 giugno 1948 a Palermo, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha assicurato costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale "Podgora", concludendo il luminoso percorso di affermazioni istituzionali con il prestigioso incarico di Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 22 ottobre 1966 - 14 giugno.

Con il decreto ministeriale n. 648 in data 19 luglio 2012 al Generale di Corpo d'Armata Maurizio SCOPPA, nato il 13 giugno 1946 a Napoli, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha assicurato costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia, ricoprendo incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione Lombardia e Comandante Interregionale "Ogaden". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 22 ottobre 1965 - 13 giugno 2011.

Con il decreto ministeriale n. 649 in data 19 luglio 2012 al Generale di Divisione Giuliano FERRARI, nato il 9 luglio 1948 a L'Aquila, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantatré anni di prestigiosa carriera militare, caratterizzata da costante abnegazione, ha ricoperto vari incarichi tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione Umbria e di Addetto per la Difesa e Consigliere Militare - Capo Ufficio presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite in New York, durante i quali, individuando lucidamente le priorità operative, ha assicurato soluzioni brillanti e di rara efficacia. Chiamato, infine, ad assolvere l'incarico di Vice Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri ha perseverato nella sua preziosa opera di collaborazione, contribuendo a esaltare il prestigio dell'Istituzione nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 1° settembre 1967 - 13 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 650 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Franco BELLOMO, nato il 3 maggio 1949 a Petralia Sottana (PA), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentotto anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 17 settembre 1970 - 3 maggio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 651 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Luigi BONI, nato il 7 gennaio 1948 a Proceno (VT), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 15 settembre 1966 - 23 luglio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 652 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Duilio BOSCHI, nato il 20 settembre 1946 a Laterina (AR), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatré anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 22 marzo 1966 - 20 settembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 653 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Lino CASCI, nato l'8 aprile 1947 a Barga (LU), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantasei anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 31 marzo 1965 - 8 aprile 2011.

Con il decreto ministeriale n. 654 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Vincenzo CONTESTABILE, nato il 18 ottobre 1946 a Borgorose (RI), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 21 settembre 1964 - 30 giugno 2009.

Con il decreto ministeriale n. 655 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Raffaele CRETÌ, nato il 22 aprile 1951 a Calimera (LE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'ini-

ziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 15 settembre 1970 - 22 aprile 2011.

Con il decreto ministeriale n. 656 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Lorenzo D'AMICO, nato il 28 febbraio 1945 a Rapino (CH), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 1° maggio 1965 - 28 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 657 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Mario DELLA COSTA, nato il 17 agosto 1950 a Levanto (SP), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 17 settembre 1969 - 31 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 658 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Giuseppe FEDERICO, nato il 12 settembre 1947 a Saviano (NA), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatré anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 13 settembre 1967 - 24 settembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 659 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Mario FRINGUELLO, nato il 28 febbraio 1947 a Orvieto (TR), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 6 gennaio 1967 - 28 febbraio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 660 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Ampelio GOMIERO, nato il 24 novembre 1947 a Scorzè (VE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 11 settembre 1967 - 30 giugno 2010.

Con il decreto ministeriale n. 661 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Bruno MILIA, nato il 30 novembre 1950 a Ne (GE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 4 settembre 1970 - 31 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 662 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Brizio Antonio PALUMBO, nato il 1° settembre 1947 a Calimera (LE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatré anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 24 febbraio 1967 - 31 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 663 in data 19 luglio 2012 al Luogotenente Giovanni PERROTTA, nato il 16 aprile 1947 a Casoria (NA), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 22 settembre 1965 - 16 aprile 2011.

Con il decreto ministeriale n. 665 in data 4 ottobre 2012 al Luogotenente Renato ZEPPA, nato il 1° novembre 1940 ad Addis Abeba (Etiopia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 24 marzo 1958 - 1° novembre 2002.

Con il decreto ministeriale n. 706 in data 9 novembre 2012 alla Scuola Militare «Nunziatella», è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Antico e prestigioso Istituto di formazione dell'Esercito Italiano, custode di elette virtù militari, preparava alla vita e alle armi generazioni di giovani, educandoli al culto del dovere e dell'onore. Nella sua storia plurisecolare, la Scuola Militare "Nunziatella" radicava il seme fecondo dell'incondizionato amor di Patria e dei più alti valori etici in schiere di allievi che si ponevano al servizio del bene comune nelle file dell'Arma dei Carabinieri e offrivano impareggiabili prove di indiscussa fedeltà e di mirabile ardimento, testimoniate da innumerevoli riconoscimenti individuali tra i quali cinque medaglie d'oro al valor militare. Fucina di animi generosi e fonte delle più nobili virtù, la "Nunziatella" si confermava ideale riferimento per le giovani coscienze e meritava l'unanime plauso della collettività nazionale, così contribuendo a esaltare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate». Napoli, 1787 - 2012.

Con il decreto ministeriale n. 707 in data 9 novembre 2012 al Generale d'Armata Jacques MIGNAUX, nato il 9 luglio 1954 a Saint - Marcellin (Francia), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Direttore Generale della Gendarmeria Nazionale francese, Corpo di Polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di collaborazione che storicamente lega le due Istituzioni anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti e con autorevole contributo, ha rafforzato la collaborazione bilaterale nei settori operativi e addestrativi, che hanno contribuito allo sviluppo e al progresso di entrambe le Istituzioni». Territorio nazionale ed estero, aprile 2010 - settembre 2012.

Con il decreto ministeriale n. 708 in data 9 novembre 2012 al Luogotenente Carmelo CATANESE, nato il 31 marzo 1948 a San Pier Niceto (ME), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre

quarant'anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 17 settembre 1971 - 31 marzo 2012.

Con il decreto ministeriale n. 709 in data 9 novembre 2012 al Luogotenente Agostino D'ARENA, nato il 31 luglio 1950 a Vallo della Lucania (SA), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantuno anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 18 settembre 1970 - 14 febbraio 2012.

Con il decreto ministeriale n. 710 in data 9 novembre 2012 al Luogotenente Alberto ROVERELLI, nato il 17 novembre 1947 a Castiglion Fiorentino (AR), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantasei anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 11 ottobre 1965 - 17 novembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 711 in data 9 novembre 2012 al Luogotenente Valter FABBRUCCIO, nato il 17 marzo 1952 a San Giorgio delle Pertiche (PD), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarant'anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 10 gennaio 1972 - 17 marzo 2012.

Con il decreto ministeriale n. 712 in data 9 novembre 2012 al Luogotenente Francesco PALUMBO, nato il 29 maggio 1949 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantadue anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 5 settembre 1968 - 31 dicembre 2010.

Con il decreto presidenziale n. 50 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo Capo Baldassarre NERO, nato il 27 febbraio 1972 a Santa Maria Capua Vetere (CE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con spiccata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a intervenire, unitamente ad altri militari, nei pressi di un edificio dal quale un folle armato di pistola minacciava i passanti. Dopo una vana opera di persuasione, cui lo squilibrato reagiva esplodendo alcuni colpi di pistola, sfruttando una coordinata azione diversiva attuata da altro commilitone, percorreva un cornicione e si introduceva unitamente a due colleghi nell'appartamento, riuscendo a bloccare e disarmare l'esagitato, dopo breve colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Santa Maria la Fossa (CE), 21 maggio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 51 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo (ora Maresciallo Ordinario) Gianluca PATI, nato il 6 luglio 1980 a Copertino (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con spiccata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a intervenire, unitamente ad altri militari, nei pressi di un edificio dal quale un folle armato di pistola minacciava i passanti. Dopo una vana opera di persuasione, cui lo squilibrato reagiva esplodendo alcuni colpi di pistola, sfruttando una coordinata azione diversiva attuata da altro commilitone, percorreva un cornicione e si introduceva unitamente a due colleghi nell'appartamento, riuscendo a bloccare e disarmare l'esagitato, dopo breve colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Santa Maria la Fossa (CE), 21 maggio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 52 in data 29 ottobre 2012 all'Appuntato Scelto (ora Vice Brigadiere) Marcello MINCIONE, nato il 12 maggio 1965 a Macerata Campania (CE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con spiccata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a intervenire, unitamente ad altri militari, nei pressi di un edificio dal quale un folle armato di pistola minacciava i passanti. Dopo una vana opera di persuasione, cui lo squilibrato reagiva esplodendo alcuni colpi di pistola, sfruttando una coordinata azione diversiva attuata da altro commilitone, percorreva un cornicione e si introduceva unitamente a due colleghi nell'appartamento, riuscendo a bloccare e disarmare l'esagitato, dopo breve colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Santa Maria la Fossa (CE), 21 maggio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 53 in data 29 ottobre 2012 al Maresciallo Ordinario (ora Maresciallo Capo) Maurizio SCHIAVONE, nato il 7 ottobre 1972 a Pescara, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante di squadra paracadutisti della Multinational Unit operante nella missione "Antica Babilonia" in Iraq, nel corso di una operazione volta all'evacuazione di personale civile da un'abitazione indicata quale potenziale obiettivo di gravi atti ostili da parte dei miliziani insorti, benché attaccato su più fronti e in più riprese da rilevanti azioni di fuoco, coordinava efficacemente la reazione del proprio Reparto e, benché ferito, assumeva ogni idonea iniziativa tesa a scongiurare il reiterarsi dell'offesa. Lo spirito di abnegazione e di sacrificio, nonché il coraggio testimoniati nel corso dell'azione, costituivano mirabile esempio di elevata professionalità, contribuendo a esaltare il prestigio del Contingente italiano e dell'Arma dei Carabinieri. Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari». An Nasiriyah (Iraq), 4 aprile 2004.

Con il decreto presidenziale n. 54 in data 29 ottobre 2012 all'Appuntato Scelto Giovanni MATANO, nato il 1° aprile 1965 a Casagiove (CE), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con spiccata professionalità, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a intervenire, unitamente ad altri militari, nei pressi di un edificio dal quale un folle armato di pistola minacciava i passanti. Dopo una vana opera di persuasione, cui lo squilibrato reagiva esplodendo alcuni colpi di pistola, attuava una coordinata azione diversiva, consentendo ai commilitoni di introdursi nell'appartamento e riuscendo a bloccare e disarmare l'esagitato dopo una breve colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e non comune senso del dovere». Santa Maria la Fossa (CE), 21 maggio 2008.

13A00144

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-009) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00